

CARLO MELZI D'ERIL

**IL SEQUESTRO DI SITI ON-LINE:  
UNA PROPOSTA DI APPLICAZIONE  
ANALOGICA DELL'ART. 21 COST.  
"A DISPETTO"  
DELLA GIURISPRUDENZA**

**SOMMARIO:** 1. Sequestro o non sequestro, questo è il problema. — 2. Le problematiche tecniche nell'applicazione delle garanzie costituzionali. — 3. La posizione della giurisprudenza. — 4. Quali opzioni interpretative? — 5. Quali condizioni per un sequestro legittimo? Una possibile chiave di lettura.

**1. SEQUESTRO O NON SEQUESTRO, QUESTO È IL PROBLEMA.**

È tanto noto da essere proverbiale il fatto che l'avvento delle nuove tecnologie, e di Internet in particolare, abbia determinato la moltiplicazione delle opportunità di diffondere il proprio pensiero, creando uno spazio nuovo per la circolazione di idee e di opinioni. Sotto il profilo squisitamente giuridico, si deve tuttavia osservare — e ciò è probabilmente altrettanto noto fra gli studiosi — come al progresso tecnologico non si sia accompagnata l'adozione di regole specifiche che tengano conto delle peculiarità del mezzo.

Nella pressoché totale assenza di disposizioni *ad hoc*, si è così posto, fra i commentatori e soprattutto in giurisprudenza, l'interrogativo circa l'estensibilità delle norme che regolano i media "tradizionali" ai fenomeni che prendono corpo in rete. In particolare, la disciplina che ha subito maggiori tentativi di estensione è quella della stampa, un settore caratterizzato da una legislazione assai risalente<sup>1</sup>.

\* Il presente scritto riproduce, con l'aggiunta di note e con aggiornamenti, la relazione presentata al convegno 'Anonimato, diritti della persona e responsabilità in rete' organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Milano, dal Dipartimento di scienze giuridiche del-

l'Università di Milano-Bicocca e dalla Fondazione Calamandrei l'11 novembre 2013. Il lavoro, prima della pubblicazione, è stato sottoposto all'esame della Direzione della Rivista.

<sup>1</sup> Per una ricognizione di un simile fenomeno si veda S. SEMINARA, *Internet (di-*

Il quesito ha trovato risposta fortunatamente (e — si auspica — definitivamente) negativa in ambito penale, laddove il principio che vieta l'estensione analogica *in malam partem* delle norme incriminatrici ha frapposto un ostacolo all'applicazione a Internet di fattispecie concepite per regolare fenomeni diversi<sup>2</sup>.

Se, da un lato, il divieto di analogia *in malam partem* impedisce dunque l'applicazione delle norme penali sfavorevoli, occorre, dall'altro, interrogarsi sulla possibilità di estendere ai nuovi media le disposizioni di favore e, in particolare, l'insieme delle garanzie previste dalla Costituzione.

Il problema riguarda, segnatamente, l'applicabilità dell'art. 21, c. 3, che — come è noto — accorda una tutela particolarmente ampia al mezzo della stampa, ammettendo la possibilità di procedere al sequestro soltanto (i.) per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e (ii.) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili<sup>3</sup>.

Va detto che l'equiparazione *tout court* tra stampa e Internet ha riscontrato diverse opinioni di segno negativo, soprattutto in

ritto penale), in *Enc. dir. Annali*, Milano, in corso di stampa.

<sup>2</sup> Per un caso di divieto di analogia *in malam partem*, al di fuori del settore specifico della stampa, cfr. Trib. Milano, 12 aprile 2010, n. 1972, in cui è stata esclusa la configurabilità, in capo ad alcuni dirigenti di Google di una responsabilità per il reato di diffamazione in base al combinato disposto degli artt. 595 e 40 cpv c.p. Nel caso di specie, la Pubblica Accusa aveva formulato uno dei due capi d'imputazione configurando il delitto di diffamazione nella forma del reato omissivo improprio, in base a un preteso obbligo giuridico di impedire l'evento in capo agli imputati, considerati titolari di una posizione di garanzia. Il Tribunale di Milano ha ritenuto infondato tale capo d'imputazione, ravvisando come un'applicazione in tal senso del reato di diffamazione avrebbe configurato proprio un'estensione analogica *in malam partem* della fattispecie incriminatrice. Sulla vicenda si segnala il commento, *ex multiis*, di ●. POLLICINO-G. CAMERA, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google-Vividown*, Milano, 2010. *Contra* questa impostazione, si veda F. SCUBBI, *Parere pro veritate sulla fondatezza delle imputazioni elevate dalla Procura della Repubblica di Milano nel processo «Vivi Down»*, in questa *Rivista*, 2009, 745 e ss.

In direzione analogica si è mossa anche la Corte di Cassazione allorché ha escluso l'applicabilità dell'art. 57 c.p. (che prevede una discutibile fattispecie di omesso controllo) nei confronti del direttore responsabile di un periodico *online*, richiamando il divieto di analogia *in malam partem* ma rilevando altresì l'impossibilità di estendere la *ratio* incriminatrice sottesa all'art. 57 c.p. alla fattispecie: si veda Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, dep. 1 ottobre 2010, n. 35511, in questa *Rivista*, 2010, 895, con nota di C. MELZI D'ERIL, Roma locuta: la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica *online*; nonché N. LUCCINI, *Internet, manifestazione del pensiero e responsabilità editoriale*, 7 aprile 2011, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it). Poco dopo la Cassazione ha confermato l'indirizzo: Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, dep. 29 novembre 2011, n. 44126, in questa *Rivista*, 2011, 795, con nota di G.E. VICEVANI, *La sentenza figlia sul direttore del giornale telematico: il caso Hamau*.

<sup>3</sup> Nello specifico, le uniche ipotesi in cui è ammesso il sequestro dello stampato riguardano le pubblicazioni oscene (art. 2, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561), l'apologia di fascismo (art. 7, l. 20 giugno 1952, n. 645) e i casi più gravi di violazione del diritto d'autore (art. 161, l. 22 aprile 1941, n. 633).

dottrina, sin dai tempi in cui la rete è comparsa come nuovo strumento per la divulgazione del pensiero <sup>4</sup>.

A complicare un punto di per sé già assai critico ha certamente contribuito una situazione di tendenziale immobilismo legislativo, cui ha fatto eccezione un solo provvedimento, la legge n. 62/2001, che ha previsto l'applicabilità della legge sulla stampa (legge n. 47/1948) alla categoria del « prodotto editoriale », creando tuttavia almeno inizialmente più ambiguità che certezze <sup>5</sup>.

Occorre a questo proposito dare un'indicazione precisa, che seppure non sempre condivisa, appare la più corretta.

Si è molto dibattuto, specialmente in dottrina, sul preteso impatto che la legge n. 62/2001 avrebbe sortito in ordine all'estensione delle garanzie previste dall'art. 21, c. 3 della Costituzione. Il provvedimento ora richiamato, infatti, a dispetto di alcuni commenti di avviso contrario <sup>6</sup>, e suggestioni giurisprudenziali che paiono dirigersi nella stessa direzione, sembra in realtà poco conferente rispetto alla problematica in esame, dal momento che non pare in alcun modo fornire argomenti a favore o contro la possibilità di applicare a Internet le garanzie previste per il sequestro di stampati <sup>7</sup>. La legge, come accennato, per un verso introduce una nozione, quella di « prodotto editoriale », più ampia di quella di « stampato », comprendente anche i prodotti

<sup>4</sup> Si vedano, per esempio, le autorevoli posizioni critiche di V. ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa*, in questa *Rivista*, 1998, 15 e ss. e di P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e « pubblicazione » in Internet*, nota a Trib. Teramo, 11 dicembre 1997, ivi, 1998, 372 e ss.

<sup>5</sup> L'art. 1 della legge 62/2001, infatti, ha introdotto la definizione di prodotto editoriale, che comprende « il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva ». Al contempo, tale provvedimento ha previsto che al prodotto editoriale si applichino le disposizioni contenute nella legge stampa, e che quando tale prodotto sia diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, sia sottoposto all'obbligo di registrazione ex art. 5 della legge stampa. In questo modo, si è ampliata l'originaria categoria dello stampato, con un'operazione che verosimilmente avrebbe dovuto prestare il fianco al riconoscimento dell'applicabilità delle garanzie costituzionali in materia di stampa anche alla dimen-

sione Internet ma che, nei fatti, non sembra aver risolto tale interrogativo.

<sup>6</sup> Si veda *ex multis*, V. DURANTE, *Stampa on-line e sequestro dei siti internet*, nota a Trib. Padova, ord. 1 ottobre 2009, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, 409. Dello stesso avviso, nel senso della sequestrabilità dei soli periodici, si veda, a commento della medesima pronuncia, I. CIMINO, *L'art. 21 della Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nelle pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali*, in questa *Rivista*, 2009, 772.

<sup>7</sup> Sul punto ritiene tutt'altro che risolutivo l'intervento operato con la l. 62/2001 anche M. CUMBERTI, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, in AA.VV., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicitari*, (a cura di M. CUMBERTI), Milano, 2008, p. 215. Sul piano generale della applicabilità della disciplina della stampa a Internet, anche dopo la l. 62/2001, scettico è V. ZENO ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in questa *Rivista*, 2001, 153 e ss. Più aperto, ma incline a circoscrivere le condizioni per tale assimilazione è E. NANIA, *L'estensione a Internet del regime giuridico della stampa*, in *Nomos*, 2002, 155 e ss.

realizzati su supporto informatico e diffusi con mezzi elettronici, per altro, prevede l'applicabilità a tale categoria, al ricorrere di certe condizioni, della disciplina contenuta nella legge stampa.

Simile intervento normativo, tuttavia, non implica l'avvento di una generalizzata equiparazione fra stampa e Internet che giustifichi l'automatica applicazione di ogni disposizione della prima al secondo. A ribadire il carattere settoriale di quest'ultimo intervento ci ha pensato il legislatore il quale con l'art. 7, c. 3 del Decreto Legislativo n. 70/2003, a mo' di interpretazione autentica, ha chiarito che « La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 ».

Appurato che, nonostante taluni occasionali ripensamenti<sup>8</sup>, risulta ormai consolidato l'orientamento che esclude l'estensione delle disposizioni incriminatrici previste per la stampa tradizionale a Internet; in punto di applicabilità delle garanzie di cui all'art. 21, c. 3 si deve invece distinguere tra due differenti opzioni interpretative a cui ora si fa solo cenno: l'una incline a escludere l'analogia *in bonam partem*; l'altra che riconosce invece la possibilità di applicazioni estensive. All'interno di quest'ultimo indirizzo, poi, si registrano posizioni diverse: taluni ritengono tale ambito circoscritto alle sole pubblicazioni con gli stessi caratteri della stampa tradizionale, altri invece alla generalità degli scritti che costituiscono, nel mondo digitale, la traduzione della categoria "reale" degli stampati, cui l'art. 21, c. 3 fa direttamente riferimento.

## 2. LE PROBLEMATICHE TECNICHE NELL'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI.

Due ulteriori fattori, di cui pare opportuno rendere conto, hanno complicato il confronto su questi temi.

<sup>8</sup> È notizia del febbraio 2014 (il provvedimento non risulta ancora pubblicato) la condanna per diffamazione dell'autore di un blog, da parte del Tribunale di Roma, in cui, oltre all'art. 595 c.p., il Giudice ha fatto applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 13 della legge stampa. Nello stesso senso si è posto Trib. Varese, 22 febbraio 2013, R.L., in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 11 giugno 2013, con nota di S. ROSSETTI, *Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo della Cassazione in tema di responsabilità del blogger per le affermazioni diffamatorie provenienti dai frequentatori del sito*. Il provvedimento appare un passo indietro rispetto a principi

enunciati da Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012, dep. 13 giugno 2012, n. 23230, in questa *Rivista*, 2012, 1118, con nota di P. DI FABIO, *Blog, giornali on line e "obblighi facoltativi" di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su Internet che ha ritenuto inapplicabili al blog le norme che la legge stampa stabilisce in relazione allo stampato, così escludendo peraltro la configurabilità del reato di stampa clandestina a carico del blog non registrato*. Sul tema si veda anche I. SALVADORI, *La normativa penale della stampa non è applicabile, de jure condito, ai giornali telematici*, in *Cass. pen.*, 2011, 2982.

In primo luogo, il problema dell'applicabilità della disciplina costituzionale ai nuovi media, e a Internet in particolare, si riflette anche nell'inadeguatezza del dato normativo sotto il profilo tecnico. Il sequestro, infatti, è una misura ablativa, costitutiva di un vincolo di indisponibilità su una *res*, disposto per impedire la reiterazione o l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose del reato. La misura si indirizza di solito a chi dispone o è titolare della *res* medesima.

Le peculiarità di Internet rendono difficile la formazione di un vincolo in questi stessi termini: quello che è un ordine di *non fare* che ricade su una *res* (il più delle volte *materiale*) nella disponibilità del titolare di essa, si trasforma, nel caso del sequestro di un sito Internet, in un ordine di *fare* (bloccare ovvero inibire l'accesso) rivolto a un terzo (il fornitore di servizi) diverso dal titolare della *res*, in questo caso *immateriale*, su cui si riversa il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Le poco usuali modalità con cui il sequestro preventivo viene eseguito quando il bene da apprendere è un sito Internet hanno provocato problemi sotto l'ulteriore profilo dell'individuazione dei soggetti dotati di legittimazione passiva in sede processuale, ponendo interrogativi in ordine alla titolarità del diritto a impugnare dei soggetti, i fornitori di servizi, in capo ai quali sorge l'obbligo di dare corso materialmente alla cautela<sup>9</sup>.

Un'altra questione emersa nel dibattito concerne la non sempre perfetta comprensione che i giudici di merito hanno dimostrato di avere in ordine a quale sia il tipo di sequestro cui l'art. 21, c. 3 della Costituzione si riferisce. Giova forse ricordare che lo statuto della stampa conosce disposizioni relative a due tipologie di sequestro: il sequestro preventivo, che risponde a esigenze di natura eminentemente cautelare, disciplinato dall'art. 321 c.p.p.; e il sequestro probatorio, che è invece mezzo di ricerca della prova, che mira ad acquisire un elemento di prova già formato.

Al sequestro probatorio in materia di stampa, in particolare, è dedicato l'art. 1 del Regio Decreto 31 maggio 1946, n. 561, che consente di procedere al sequestro di non oltre tre esemplari dei

<sup>9</sup> Si veda in tal senso il provvedimento del Gip di Belluno, 31 gennaio 2012 e soprattutto il successivo Trib. Belluno (riesame), 9 marzo 2012, laddove a proporre il gravame è risultata essere Assoprovider Confcommercio, vale a dire l'associazione rappresentativa dei fornitori di servizi Internet. Un problema analogo si era posto anche in riferimento al sequestro disposto dal Gip Padova, 29 settembre 2009, successivamente annullato da Trib. Padova (riesame), 4 novembre 2011 (noto anche come caso "Moncler"), dove però la controversia riguardava alcuni siti Internet interessati

dalla contraffazione di alcuni marchi. Anche in questo caso, però, veniva riconosciuta la legittimazione processuale di Assoprovider a impugnare il decreto di sequestro preventivo. In senso opposto, invece, si veda Trib. Milano (riesame), 18 luglio 2012, che ha giudicato inammissibile l'impugnazione proposta da Assoprovider Confcommercio contro il decreto di sequestro preventivo emesso da Gip Milano, 24 maggio 2012. Si veda anche Trib. Milano, sez. XI (riesame), 22 gennaio 2009, in *Foro ambrosiano*, 2009, 55.

giornali, pubblicazioni o stampati che configurano una violazione di norme penali. Appare così evidente come quest'ultima disposizione non possa ritenersi compatibile con la natura del mezzo Internet<sup>10</sup>.

Ne deriva che il dibattito riguarda giocoforza l'applicabilità ai siti Internet del sequestro preventivo, così come disciplinato dall'art. 321 c.p.p. e nella misura in cui è ammesso dall'art. 21, c. 3, della Costituzione.

### 3. LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA.

Tornando alla questione centrale: la eventuale estensione delle garanzie costituzionali previste per la stampa a Internet, la Corte di Cassazione, almeno per un certo periodo, è apparsa poco propensa ad affrontare l'argomento.

In più di un'occasione, infatti, ha semplicemente evitato di rispondere all'interrogativo. Ne è riprova la scelta, più volte percorsa, di confermare il provvedimento impugnato esclusivamente sulla scorta del riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p.

Ciò fino a quando, con una pronuncia depositata davvero da poco, la Cassazione<sup>11</sup> si è confrontata per la prima volta in modo frontale con il problema, propendendo per l'esclusione delle garanzie ex art. 21 c. 3 dall'ambito di Internet. Il percorso decisionale seguito dal Supremo Collegio non appare tuttavia immune da rilievi critici, per i motivi che si illustreranno oltre.

Procedendo con ordine, però, le pronunce rese negli ultimi anni sembrano destare più di una perplessità, non solo in relazione all'approdo che la Cassazione ha raggiunto, ma anche alla "rotta" logico-giuridica percorsa. In un primo caso<sup>12</sup>, il Supremo Collegio ha ritenuto di confermare il decreto di sequestro preventivo in relazione a un articolo, contenente espressioni giudicate diffamatorie, ospitato da un blog. Come anticipato, la Corte non ha affrontato il tema dell'applicabilità alla fattispecie delle garanzie racchiuse nell'art. 21, c. 3, ma è parsa legittimare la possibilità di

<sup>10</sup> Si veda per esempio Trib. Latina, 7 giugno 2011, in *Giur. merito*, 2011, 1362, che, pur escludendo la possibilità di fare luogo al sequestro probatorio, ha applicato il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., ritenendo che il sito Internet rientrasse nella nozione di prodotto editoriale ai sensi della l. 62/2001. Non manca di sollevare perplessità sul rapporto tra sequestro preventivo e sequestro probatorio nemmeno la pronuncia della Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2011, dep. 24 febbraio 2011.

<sup>11</sup> Cass. pen., sez. V, 23 novembre

2013, dep. 5 marzo 2014, n. 10594, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25 marzo 2014, con nota di C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali previste per la stampa*, ove si trovano in nuce alcuni degli argomenti sviluppati in questo lavoro.

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, in *Guida dir.*, 2011, n. 13, 62 e ss., con nota di C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione reintroduce una misura cautelare esclusa con il passaggio dal fascismo alla libertà*.

un ricorso incondizionato alla cautela *ex art.* 321 c.p.p.<sup>13</sup>. Si è trattato senz'altro<sup>14</sup> di un'occasione persa per fare chiarezza, anche soltanto per precisare il rapporto tra la pubblicazione interessata, un blog, e le tutele costituzionali.

Ancora meno convincente appare un'altra decisione<sup>15</sup>, nella quale la Cassazione è sembrata addirittura disconoscere l'esistenza della norma affidata all'art. 21, c. 3 della Costituzione. Il caso traeva origine dal sequestro di un intero sito, avverso il quale era proposto ricorso in sede di legittimità deducendo il contrasto tra la cautela concessa dal giudice di prime cure (confermata in sede di riesame) e le disposizioni costituzionali. Ebbene, a fronte di una prospettazione chiara del problema, la Corte di Cassazione fallisce un'altra occasione per restituire una soluzione, nell'uno o nell'altro senso: non considera i limiti che l'art. 21 pone al sequestro degli stampati e afferma, in modo forse un po' semplicistico, che la manifestazione del pensiero non può costituire un veicolo per la consumazione di reati e che a pensarla diversamente si creerebbe una zona franca per l'esercizio della libertà di espressione sul *web*.

Nessun cenno all'art. 21 figura anche in un altro recente caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione<sup>16</sup>. Nella fattispecie, veniva proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma (sez. Riesame) aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di alcuni siti Internet fondata sulla pretesa natura diffamatoria delle pubblicazioni in questione. Qui tuttavia nessun riferimento corre alle garanzie, giacché il ricorso è rigettato sulla base della rilevata assenza dei presupposti su cui la concessione della cautela *ex art.* 321 c.p.p. è basata.

Fino alla presa di posizione più recente, dunque, la Cassazione era apparsa disinteressarsi della questione qui in discussione. Solo con la già citata pronuncia depositata il 5 marzo 2014, questa tendenza è stata invertita, nonostante — ad avviso di chi scrive — gli esiti rimangano inappaganti.

Chiamata a verificare la legittimità del sequestro preventivo, confermato in sede di riesame, di un pezzo comparso sulla versione *on-line* di un quotidiano, la Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento, ritenendolo non adeguatamente motivato in ordine ai presupposti *ex art.* 321 c.p.p. ma rigettando la

<sup>13</sup> Per una lettura critica di questa pronuncia, volendo C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, in questa *Rivista*, 2011, 580 e ss.

<sup>14</sup> Si veda in tal senso il commento di G. SAMBUCCO, *Il sequestro dei contenuti on-line: risposte giurisprudenziali e prospettive*, in *Processo penale e giustizia*, 2011, 58 e ss.

<sup>15</sup> Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2011, dep. 14 dicembre 2011, n. 46504 in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13 febbraio 2012. Sia consentito rinviare in proposito al commento di C. MELZI D'ERIL, G.E. VICEVANI, *Sul sequestro di pagine web: Vladimiro ed Estragone attendono ancora*, 28 dicembre 2011, in [www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu).

<sup>16</sup> Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2012, dep. 4 giugno 2012, n. 21489.

censura fondata sull'applicabilità dell'art. 21, c. 3, Cost. a Internet. Per la precisione il "pezzo" era identico a quello uscito sull'edizione cartacea del periodico.

La Corte, nel caso di specie, pur affrontando il tema sottoposto dal ricorrente, non ha accolto il motivo fondato sull'applicabilità analogica delle garanzie costituzionali. In particolare, la Cassazione ritiene che la libera manifestazione del pensiero sia categoria più ampia di quella che si esercita tramite la carta stampata, cui soltanto sarebbero accordate le garanzie ex art. 21, c. 3, Cost. Ancor più precisamente, i Giudici ricordano un "precedente" del 2008<sup>17</sup>, quando è stata esclusa la possibilità di estendere l'art. 21 c. 3, Cost. oltre che al « forum » ospitato su un sito, anche a « blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup », in quanto « non entrano (solo in quanti tali) nel concetto di stampa ». Per di più, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il termine « stampa » è utilizzato dal legislatore in senso tecnico e non può essere sinonimo di mezzi di informazione in generale. Ciò è tanto vero che la commissione Bozzi aveva ipotizzato l'introduzione di un art. 21 *ter* che avrebbe dovuto omologare le manifestazioni del pensiero espresse con la stampa a quelle con tutti i mezzi di diffusione.

Confrontandosi con la legislazione vigente, prosegue sempre la sentenza qui sintetizzata, « la diversità ontologica e strutturale del mezzo non consente un'automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 co. 3 alle manifestazioni di pensiero, destinate a essere trasmesse per via telematica ».

Una simile posizione può essere confermata anche per la riproposizione *on-line* di articoli diffusi su carta stampata, come è il caso in questione. Ciò in quanto, continua la Corte, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che « la telematica non è stampa »<sup>18</sup>; in particolare ciò è stato stabilito e ribadito dai giudici di legittimità che hanno escluso l'applicabilità all'informazione via *web* delle disposizioni incriminatrici previste per la stampa<sup>19</sup>. Da questo la Corte fa derivare in modo diretto la circostanza che « un articolo giornalistico pubblicato sul web non gode della stessa tutela riservata [...] agli articoli pubblicati "a stampo" ».

È pur vero, conclude la motivazione, che ciò rischia di creare una disparità di trattamento, tra il "pezzo" cartaceo e quello — identico — diffuso in rete. Ma tale differenza trova la sua ragione

<sup>17</sup> Si tratta di Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008, dep. 10 marzo 2009, n. 10535, in questa *Rivista*, 2009, 508, con nota di L. BACCHINI, *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in Internet?*

<sup>18</sup> Citando esplicitamente così l'espressione coniata da V. ZENOVICH, *La pretesa estensione*, cit.

<sup>19</sup> Sul punto si veda la giurisprudenza già citata *retro*: note 2 e 3.

di esistere nel diverso impatto tra i due media: quello più moderno ce l'ha maggiore e di più lunga durata, una sorta di « eternità mediatica ».

Il provvedimento di sequestro viene annullato con rinvio, poiché la Cassazione non ritiene provato il requisito del *fumus*. Più precisamente, secondo la Corte, perché tale presupposto sia integrato è indispensabile che il giudice motivi non solo circa la sussistenza dell'offesa ma anche, soprattutto se l'argomento gli viene sottoposto dalle parti, sulla insussistenza di scriminanti, in particolare del diritto di cronaca o di critica tema, viceversa, non abbastanza approfondito.

Qualche giorno dopo — a dimostrazione che la sincronicità esiste — è stata depositata un'altra sentenza<sup>20</sup> con cui la medesima sezione V, ma in diversa composizione, ancora una volta annullava con rinvio l'ordinanza di riesame sottoposta al suo vaglio, con cui era stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un intero blog. In questo caso, per quel che qui più interessa, la Cassazione ha anzitutto « escluso che il sito internet goda delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa, rispetto allo strumento cautelare del sequestro ». Deve essere però, prosegue la motivazione, « considerata la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog », in quanto in tale eventualità « l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all'accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi ». In quest'ottica la Corte suggerisce un « contemperamento di opposti interessi di rilievo primario » che si sintetizzi nella imposizione del vincolo solo se « giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola ».

Pure questa seconda pronuncia si pone nel medesimo solco di quella appena menzionata. Un indirizzo che si potrebbe sintetizzare così: in tema di sequestro di siti *web*, non è possibile alcuna estensione analogica delle garanzie costituzionali previste per il sequestro di stampati. Tuttavia deve essere posta grande attenzione alla sussistenza del *fumus* — verificando in particolare l'applicabilità o meno della scriminante — e a quella del *periculum*, che può giustificare l'oscuramento della frase ritenuta lesiva ma non dell'intero sito, a meno che non sia provato che è veicolo di costante attività illecita.

<sup>20</sup> Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013, dep. 12 marzo 2014, n. 11895, in [www.iu-sexplorer.it](http://www.iu-sexplorer.it).

## 4. QUALI OPZIONI INTERPRETATIVE?

Una volta dato conto degli indirizzi della giurisprudenza e prima di formulare l'ipotesi preferita, va detto che in materia non esiste alcuna soluzione "obbligata", come invece sul tema della possibilità di estendere all'editoria *on-line* le norme incriminatrici o le aggravanti previste per la stampa. Come è stato precisato nel delineare la questione al centro del presente contributo, non si ha riguardo, nella fattispecie, all'applicabilità analogica di disposizioni sfavorevoli, ma all'estensione di un trattamento di favore. Sicché i rigorosi confini che l'interpretazione *in malam partem* conosce in campo penale sembrano potersi senz'altro ampliare laddove si controverte sull'opportunità di adattare la disciplina di favore come quella del sequestro di stampati all'informazione *on-line*. Tutto sta a fare buon governo delle regole in materia di interpretazione analogica<sup>21</sup>.

Una prima opzione interpretativa è quella di considerare la norma affidata all'art. 21, c. 3 della Costituzione come eccezionale, e come tale insuscettibile di applicazione ad altro ambito rispetto a quello per cui è stata specificamente introdotta. Talché, non vi sarebbe spazio per accordare la garanzia ivi contemplata contro il sequestro preventivo a fenomeni diversi dalla stampa "tradizionale". Questa lettura, che vede circoscritto il campo di applicazione dell'art. 21, c. 3, trae fondamento anche dalle diverse modalità di esecuzione del sequestro del sito Internet rispetto al sequestro dello stampato cartaceo e dai diversi effetti che la cautela ha sui due mezzi. Insomma, limitare la garanzia al sequestro del cartaceo e solo del cartaceo sarebbe giustificato dal particolare *vulnus* che una simile misura determina sulla libertà di espressione.

Il sequestro di stampati, infatti, è quasi sempre un provvedimento "sproporzionato", non potendo che colpire l'intero oggetto, e così sacrificando tutte quelle espressioni che, pur magari non censurabili, trovano spazio al suo interno. La cautela del sito *web*, invece, può circoscrivere la propria efficacia ablativa: da un punto di vista tecnico è ben possibile oscurare soltanto una parte di un sito, anzi, può circoscriversi la cautela alla sola espressione o immagine di cui si sospetta l'illiceità.

Un altro argomento nello stesso senso riposa sull'osservazione delle conseguenze di un eventuale annullamento del provvedi-

<sup>21</sup> Una simile opzione non è affatto condivisa da tutti. Si vedano, a mo' di esempio, le perplessità di S. SEMINARA, *Internet (diritto penale)*, in *Enc. dir. Annali*, cit., secondo cui: «l'aspirazione a estendere a Internet i presidi in tema di sequestro previsti per la stampa ha finito tuttavia con

l'ingenerare un movimento paradossale, che al fine di evitare ogni dilatazione della responsabilità penale *ex artt.* 57 ss. c.p. si diparte da una situazione di netta diversità e poi approda a una loro assimilazione allo scopo di giustificare l'ampliamento delle garanzie».

mento. In tale ipotesi, infatti, il venir meno del sequestro di stampati non ripristina lo *status quo ante*, poiché a tale scopo servirebbe riattivare la distribuzione e, comunque, nel caso dei media a periodicità breve (come quotidiani e settimanali), il trascorrere del tempo li renderebbe non più attuali. Una volta disposto, quindi, il sequestro di stampati ha effetti pressoché definitivi. Nel caso, invece, della cancellazione temporanea di una pagina *web* o di una singola porzione di essa, l'annullamento o la revoca della misura cautelare possono determinare l'immediato ed esatto ripristino della situazione antecedente.

Tornando al dilemma iniziale, la seconda opzione riconosce l'estensibilità in via analogica della garanzia costituzionalmente accordata agli stampati in via analogica alla rete. A questa lettura si perviene adottando una interpretazione in senso evolutivo della disciplina racchiusa nell'art. 21, c. 3, originariamente concepita con riferimento alla stampa, in quanto principale veicolo della manifestazione del pensiero. Ad essa si è affiancato Internet, che rappresenta un nuovo spazio, se non il principale palcoscenico, per la diffusione di pensieri e opinioni. In questa prospettiva, se i motivi sottesi alla garanzia prevista all'art. 21, c. 3 della Costituzione attingono al consentire l'espressione del pensiero, è ragionevole considerare tale disciplina di favore meritevole di estensione anche a quelle forme che alla stampa, al giorno d'oggi, si sono affiancate. Il *web* è il più importante di tali mezzi, perché il più usato<sup>22</sup>.

Diverse sono le ragioni che inducono a guardare con maggior favore verso questa lettura estensiva.

Si deve osservare, in primo luogo, come l'opzione contraria condurrebbe, inevitabilmente, a esiti talvolta discutibili, come quello di affidare un potere assai ampio e rilevante all'autorità di

<sup>22</sup> Non è casuale che in sede dottrinale abbiano trovato spazio diverse riflessioni che considerano l'accesso a Internet come un vero e proprio diritto umano, rispetto al quale gli stati sarebbero gravati da un obbligo di prestazione nei confronti dei cittadini. Discusso è anche l'inquadramento costituzionale di questo diritto, vale a dire se l'accesso a Internet possa considerarsi implicito nella garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di comunicazione, costituendo evidentemente uno strumento per l'esercizio di tali prerogative, ovvero se il dettato costituzionale, per riconoscere un simile diritto in capo ai cittadini, debba essere appositamente adeguato come è accaduto in alcune esperienze costituzionali. Sul tema, più diffusamente M. ESPOSITO, A. LA LUMIA, *Il diritto di accesso a Internet e la disciplina*

*giuridica delle reti*, in AA.VV., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, cit., 19; S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet?*, in F. AMORETTI (a cura di), *Diritti e sfera pubblica nell'era digitale*, Pol. dir., III, 2010, 337; L. NANNIPIERI, *Costituzione e nuove tecnologie: profili costituzionali dell'accesso ad Internet*, Secondo seminario annuale del "Gruppo di Pisa" con i dottorandi delle discipline giurpubblicistiche "Lo studio delle fonti del diritto e dei diritti fondamentali in alcune ricerche dottorali", Università di Roma Tre, 20 settembre 2013, in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it); P. PASSAGLIA, *Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia, Roma, 30 novembre 2010, Napoli, 2011.

pubblica sicurezza, seppure con il filtro del successivo controllo esercitato dalla magistratura. Nei fatti, ritenere un sito Internet suscettibile di sequestro preventivo significherebbe ammettere la possibilità, per la polizia, di escludere una o più voci dal dibattito pubblico, con una potenziale ingerenza molto forte nello spazio di manifestazione del pensiero.

Aderire a questa lettura restrittiva potrebbe configurare, sotto un profilo di più stretta legalità costituzionale, una frattura rispetto al principio di ragionevolezza. Le potenziali frizioni su questo versante si possono cogliere, in particolare, alla luce delle attenzioni che l'ordinamento ha dedicato — sin dai tempi dello Statuto Albertino — alla manifestazione del pensiero<sup>23</sup>. Proprio questo atteggiamento di favore verso la *libera* espressione ha fatto e fa tuttora da sfondo a un dato legislativo in cui gli illeciti a mezzo stampa sono repressi e non prevenuti. E sembra auspicabile che un simile atteggiamento possa un domani riversarsi anche nella giurisprudenza dove, come visto, si è assistito a una tendenza esattamente opposta, almeno per quanto riguarda appunto il tema qui in esame del sequestro preventivo di siti *web*.

Queste considerazioni esprimono, nel loro complesso, un motivo di respiro ancor più generale. Si tratta di un'impostazione, quest'ultima, più in linea con l'idea per cui, in tema di espressione, la libertà dovrebbe costituire la regola, mentre il divieto configurare un'eccezione<sup>24</sup>.

Se dunque occorre assumere una posizione, appare preferibile e frutto di una ragionevole interpretazione evolutiva, ad avviso di chi scrive, prendere le distanze dall'orientamento espresso dalla Cassazione; ma vediamo più precisamente a quali condizioni.

##### 5. QUALI CONDIZIONI PER UN SEQUESTRO LEGITTIMO? UNA POSSIBILE CHIAVE DI LETTURA.

Se, fra le due opzioni ora prospettate, l'impostazione che consente l'estensione della disciplina di favore della stampa alla rete appare preferibile, occorre nondimeno precisare che aderire a una simile lettura non conduce necessariamente a una generalizzata estensione della tutela prevista dall'art. 21, c. 3, della Costituzione. Piuttosto, è proprio unendo i due profili sui quali

<sup>23</sup> Si veda, per esempio, l'art. 28 dello Statuto Albertino, che nel prevedere che « la stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi », delineava una tutela particolarmente ampia, seppur fissando una riserva di legge per la definizione delle possibili limitazioni.

<sup>24</sup> Non possono non essere richiamate a questo proposito le parole di C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero*

*nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 14: « la dichiarazione, il riconoscimento di una libertà giuridica non richiede specifica attività legislativa per tradursi in atto, ma (come libertà di diritto) che le leggi si astengano dal disporre contro la riconosciuta libertà, e che gli organi esecutivi e giurisdizionali condannino o impediscano ogni lesione di essa libertà ».

questo contributo si incentra, vale a dire libertà e responsabilità, che si comprende una possibile chiave di volta del sistema <sup>25</sup>.

Premessa dell'intero ragionamento potrebbe essere l'osservazione di un'anomalia, che costituisce un vero e proprio *unicum* nel panorama delle libertà costituzionali, rappresentata dalla struttura dell'art. 21. Quest'ultima disposizione infatti, per tutelare l'esercizio della libertà di espressione, oltre alla dichiarazione di principio generale "scolpita" nel primo comma, accorda una tutela rafforzata alla libertà di stampa, in quanto strumentale all'esercizio proprio della libertà di espressione.

In questa prospettiva, emerge lo stretto legame che unisce le scelte di politica legislativa e le ragioni storiche contingenti; senza voler approfondire troppo un tema che esula da queste pagine, è cosa nota sia la natura, per così dire, codicistica di molte disposizioni contenute nell'art. 21 Cost., sia la ragione storica di ciò. Il legislatore costituente ha inteso fornire una tutela ampia e rafforzata al settore della stampa non in sé e per sé, ma in quanto, come detto, momento privilegiato se non esclusivo, a quei tempi, per manifestare il pensiero e poiché proprio "colpendo" la stampa il regime precedente aveva limitato tale libertà.

Se così è, non si possono trascurare le odierne e più attuali istanze di tutela che riguardano il settore Internet. Certo, esistono altre piattaforme che, dalla Costituzione in poi, si sono affiancate alla stampa come canali di diffusione. Ma è evidente che Internet identifica l'ecosistema più simile a quanto rappresentava la stampa ai tempi in cui l'art. 21 Cost. fu concepito, sia perché utilizza la parola scritta, sia perché con la sua diffusione capillare è diventato ciò che nel 1948 era la stampa, ovvero il mezzo principale utilizzato da chi intende diffondere il proprio pensiero.

Se allora l'intento del legislatore era quello di privilegiare lo strumento principe per l'esercizio della libertà da tutelare, analoga *ratio* dovrebbe guidare l'interpretazione delle garanzie costituzionali nel rinnovato contesto tecnologico. E così condurre al riconoscimento delle medesime tutele previste per la stampa al mezzo che oggi è per eccellenza luogo di diffusione del pensiero, vale a dire Internet.

La Cassazione nella sentenza depositata il 5 marzo, come accennato, afferma che poiché Internet non è stampa non si applicano al primo le disposizioni incriminatrici della seconda e, di conseguenza, citando il brocardo latino « *ubi commoda, ibi incommoda* » sottolinea che, se al nuovo fenomeno non si possono

<sup>25</sup> Per una prima formulazione di tale posizione ci si permette di rinviare a C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro di siti web: una possibile soluzione, prendendo spunto da*

*un recente decreto di un Gip di Milano*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 20 settembre 2012.

applicare le tradizionali regole di sfavore, così deve essere anche per quelle di favore.

Si tratta però di un argomento non convincente. In primo luogo, perché il brocardo menzionato non trova alcun riscontro in campo criminale, ritrovandosi semmai in alcune previsioni — ben lontane dallo statuto della stampa — dell'ordinamento civile. In secondo luogo, sul fronte penale l'esistenza di una regola che vieta l'analogia *in malam partem*, di per sé, dimostra che l'applicazione di norme di favore, e cioè *in bonam partem*, è del tutto legittima e consentita, anzi forse doverosa quando sia possibile e opportuna, come in questo caso per le ragioni accennate prima.

In più, non pare corretto, come fa la Cassazione, escludere l'applicazione al *web* delle disposizioni in materia di stampa in quanto i due media non sarebbero del tutto sovrapponibili. Ciò, infatti, non vieta ma è anzi il presupposto per il meccanismo dell'analogia, che postula l'esistenza di due fenomeni diversi, uno normato e l'altro non normato, accomunati però da una *eadem ratio* che rende meritevole di estensione al secondo la regola prevista per il primo. La posizione della Corte, dunque, è se non altro discutibile e, ad avviso di chi scrive, meno convincente, di quella che invece vede non solo possibile, ma anche opportuna, un'applicazione alla rete della disciplina prevista dall'art. 21 comma 3.

Vediamo ora a quali condizioni.

La premessa da cui muovere è che la stampa gode di uno statuto peculiare rispetto al generale ambito di esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero, che a volte prevede disposizioni di particolare garanzia. Oltre alle disposizioni in tema di sequestri, ad esempio è fatto divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o a censure.

Bisogna però rilevare come l'accesso a questo compendio di garanzie sia subordinato al rispetto di alcuni presupposti che trovano origine in principi noti. Anzitutto, un corretto esercizio della libertà di espressione impone di rendersi visibili e riconoscibili. Diversamente, l'autorità giudiziaria o i privati sarebbero costretti a faticose ricerche per identificare l'autore del messaggio o comunque un soggetto che, a vario titolo, ne risponda. Beninteso, il legislatore non esige che ogni singolo messaggio contenuto in uno stampato sia sottoscritto, ma soltanto che sia individuato o individuabile un soggetto eventualmente chiamato a rispondere del contenuto della pubblicazione.

Mentre per i periodici viene richiesta la registrazione nonché la indicazione « del nome e del domicilio dello stampatore; del nome

del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile »<sup>26</sup>, cui viene assegnato anche il controllo su quanto diffuso affinché non vengano commessi reati; per gli stampati è invece sufficiente segnalare « il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore »<sup>27</sup>.

E, d'altronde, anche a livello costituzionale l'art. 21 denota una serie di indici che traducono con una certa chiarezza come le garanzie ivi previste potrebbero anche non estendersi agli scritti anonimi.

Il primo: nel comma 1 la presenza dell'aggettivo « proprio » a qualificare il pensiero la cui libertà di espressione viene solennemente affermata come diritto fondamentale, sembra consentire l'esclusione dall'ambito di applicazione della garanzia costituzionale le espressioni soggettivamente non attribuibili<sup>28</sup>.

Il secondo: una delle eccezioni che rendono la stampa sequestrabile alle condizioni ordinarie, è proprio, secondo il dettato dell'art. 21, « la violazione delle norme che la legge [...] prescriv[e] per l'indicazione dei responsabili ».

L'applicazione delle garanzie proprie della stampa solo alle pubblicazioni non anonime trae ispirazione da uno dei valori più profondi che si possono cogliere in controtuce nella trama delle disposizioni costituzionali, intimamente connesso alle regole della democrazia, ovvero quello secondo cui il libero dibattito delle idee deve svolgersi con il minor numero di vincoli e in campo aperto<sup>29</sup>.

E lo stesso concetto di democrazia pluralista<sup>30</sup>, di cui la libertà di manifestazione del pensiero costituisce tratto caratterizzante e strumento essenziale, esige che chiunque svolga un'attività di tipo informativo o comunque manifesti le proprie opinioni si disveli come autore di tale pensiero<sup>31</sup>.

Volendo allora enucleare una proposta concreta<sup>32</sup>, si può forse

<sup>26</sup> Si veda l'art. 2 della l. 47/1948 (legge stampa), rubricato "Indicazioni obbligatorie".

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, cit., 240; M. BETZU, *Anonimato e responsabilità in Internet*, in *www.costituzionalismo.it*, 6 ottobre 2011, 11.

<sup>29</sup> Si tratta di un'impostazione che si avvicina molto alla teorizzazione di matrice nordamericana *free marketplace of ideas*, che deve la propria elaborazione alla celebre *dissenting opinion* espressa dal giudice Holmes nel caso *Abrams v. United States*, 250 U.S. 616, 630 (1919) deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

<sup>30</sup> Non è inutile riferirsi, per cogliere ulteriori spunti, a G.E. VIGEVANI, *Introdu-*

*zione: informazione e democrazia*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G.E. VIGEVANI, M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2006, 1; si veda anche E. CHELLI, *Libertà di informazione e pluralismo informativo negli indirizzi della giurisprudenza costituzionale*, giugno 2006, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>31</sup> A suggerire una simile lettura, oltre alle già menzionate disposizioni dell'art. 21, depongono anche il divieto di associazioni segrete sancito dall'art. 18 della Costituzione e le norme sulle indicazioni obbligatorie già menzionate contenute nella legge stampa.

<sup>32</sup> Nella giurisprudenza si trova traccia di una simile impostazione in una decisione del Trib. Milano, sez. XI (riesame), 21 giugno 2010, n. 157, in *Guida dir.*, 2010, n.

affermare che in tema di sequestro la pagina *web* possa accedere alle medesime garanzie accordate alla stampa, purché — esattamente come accade per la stampa, in un'interpretazione evolutiva dell'art. 2 legge n. 47 del 1948 — venga reso esplicito l'autore del messaggio (o almeno un soggetto davvero responsabile del sito) e il momento di inserimento in rete.

Una simile soluzione consente di distinguere, caso per caso, in base a parametri che trovano la loro ragionevolezza nella derivazione dalla Carta fondamentale e quindi, se non altro, paiono in sintonia con il sistema vigente, evitando interpretazioni come quella della Cassazione che hanno vago sapore luddista.

Non si giunge certo a ritenere, con Schopenhauer, che « la libertà di stampa dovrebbe aver a condizione il più rigoroso divieto dell'anonimo »; non si auspica nessun divieto nei confronti dell'anonimato, ma si ritiene che ben possano essere mutate dalla stampa a Internet le regole che limitano la possibilità di sequestro preventivo, a condizione che l'autore o un soggetto responsabile si mostri, con ciò inducendo chi intende raccontare un fatto o esprimere un'idea sul *web*, ad assumersene la responsabilità.

Insomma, come recita il titolo di un articolo in cui si è accennato alla soluzione qui approfondita: « sei libero ma dimmi chi sei »<sup>33</sup>.

### Abstract

*The essay aims at exploring the recent developments in the Italian case law concerning the possibility for the judicial authority to order the seizure of a website. The analysis moves from the debate over the interpretation of Article 21, paragraph 3, of the Italian Constitution, which establishes a constitutional guarantee against the seizure of "printed products". Such provision requires that a seizure may be carried out only where the offences specified by the law have occurred and by an order of the judicial authority. It is very debated whether the definition of "printed products" referred to by Article 21 may extend to the Internet and therefore cover even websites. Despite courts' decisions have excluded that this constitutional guarantee should be extended so far, the article offers an interpretation reconciling the goal of the protection of freedom of speech and the prohibition of seizure of "printed products" with regard to the Internet: the constitutional*

44, 24, con nota di J. ANTONELLI DUDAN, C. MELZI D'ERIL, *In assenza dei presupposti previsti dalla norma inapplicabili le garanzie sulla non sequestrabilità*, che tuttavia pur impostando la questione come nel testo, ritiene poi di poter riservare l'applicazione delle garanzie costituzionali solo ai siti In-

ternet aventi le caratteristiche dei periodici, nonostante l'art. 21 Cost. sia esplicito nel riferirsi agli stampati.

<sup>33</sup> C. MELZI D'ERIL, G.E. VICEVANI, *Sei libero ma dimmi chi sei*, in *Il Sole 24 Ore - Domenica*, 19 maggio 2013.

*guarantee in question should be afforded only to non-anonymous expressions, in a manner consistent with the requirement that anyone wishing to enjoy freedom of expression should personally bear the responsibility for the content of the same.*